

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

 Assoluzione
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi Quantum  1\* Grado  2\* Grado  precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi 
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

mentre si trovava al piano interrato di un fabbricato in ristrutturazione intento a pulire una griglia di scolo otturata, veniva colpito da un pannello utilizzato per la realizzazione del cornicione di un tetto che, scivolato dalle mani di un operaio, si inseriva nell'intercapedine fra il ponteggio ed il muro perimetrale dell'edificio e precipitava dall'altezza di 7 metri.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Sez.4, n. 31296 del 17/05/2005 - dep. 19/08/2005, Mogliani, in motivazione e con riferimento al disposto dell'art. 7 comma 3 u.p. d.lgs. 626/1994,; cfr. anche Sez.4, n. 14440 del 05/03/2009 - dep. 02/04/2009, P.C., Ferraro e altri, Rv. 243882).

E', dunque, un rischio connesso alle competenze proprie del datore di lavoro in relazione al settore di appartenenza, come si evince dalle stesse parole del legislatore che già con l'art. 7, comma 3 d.lgs. 626/1994 ed ora con l'art. 26, d.lgs. 81/2008, nel delimitare il rischio interferenziale ne ha escluso l'estensione "ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 7 cit., comma 3 u.p. ed art. 26, comma 3 cit.).

Si è detto anche che il rischio specifico del datore di lavoro "è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per la sicurezza" (cfr. Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti e altro, in motivazione), in qualche modo individuando 'a contrario' il contenuto del rischio specifico, rispetto a quello generico, che inerisce solo all'interferenza fra attività lavorative facenti capo ad imprese e soggetti diversi che operano nello stesso spazio lavorativo (committente ed appaltatore o imprese diverse che svolgano la loro attività nel medesimo luogo, cantiere o sede aziendale).

Il rischio generico riflette il 'contatto rischioso' fra le attività di lavoratori appartenenti ad imprese diverse operanti in un determinato contesto spaziale.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 1.12.2020.

## Note

Per determinare l'estensione della posizione di garanzia occorre prima inquadrare la natura del rischio, verificando in concreto se la sua realizzazione sia conseguenza di un'attività riconducibile all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**